



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
21	04/06/2018	17	5

Oggetto:

Ditta Irpiniambiente S.p.A. Impianto STIR di via Pianodardine, 82 Zona ASi - Codice I.P.C.C. 5.3B. Autorizzazione Integrata Ambientale Ordinanza n. 297 del 31/12/2009. Modifica sostanziale dell'installazione con rilascio nuova autorizzazione A.I.A.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a) Che l'Impianto STIR sito alla loc. Pianodardine, 82, Avellino è stato autorizzato in AIA, ai sensi dell'art. 10, comma 2, ultimo periodo del Decreto Legge n. 195 del 30/12/2009, in virtù di Ordinanza n. 297 del 31/12/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Missione aree, siti ed impianti, O.P.C.M. n. 3705 del 18/09/2008, e con D.D. n. 225 del 05/12/2011 di approvazione di modifica non sostanziale;
- b) la società Irpiniambiente S.p.a. ha prodotto istanza, con nota del 15/07/2015, prot. n. 8362 acquisita agli atti della U.O.D. in data 17/07/2015 prot. n. 497266, di Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione Integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle linee guida regionali VIA, per l'approvazione di una variante sostanziale relativa all'impianto STIR di via Pianodardine, 82 in Avellino;
- c) la società Irpiniambiente S.p.a con nota prot. n. 10418 del 24/09/2015, acquisita al protocollo generale in data 29/09/2015 al n. 646864 ha trasmesso dichiarazione asseverata del calcolo analitico delle spese istruttorie, ai sensi dell'art. 2 del DM 24/04/2008 per l'importo di € 23.450,00 e copia del relativo bonifico della Banca di Credito Cooperativo Irpino datato 24/09/2015;
- d) nelle more della definizione del giudizio di compatibilità ambientale attivato presso la competente UOD Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, era stata indetta e convocata da questa UOD per il giorno 12/01/2016, conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9 e dell'art. 14 quater della Legge 241/90, per procedere ad un contestuale esame degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;
- e) nel corso della suddetta conferenza dei servizi, come da verbale, trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n. 24673 del 14/01/2016, erano stati richiesti chiarimenti ed integrazioni, tra le quali relazione paesaggistica per la realizzazione dei nuovi manufatti previsti in progetto, ai fini del parere da richiedere alla Commissione paesaggistica del Comune di Avellino e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, da convocare per la successiva seduta della Conferenza dei Servizi;
- f) la Società Irpiniambiente S.p.a. aveva trasmesso le integrazioni richieste nella Conferenza dei servizi del 12/01/2016 con nota del 01/07/2016, prot. n. 7790, acquisita agli atti in data 04/07/2016, prot. n. 450781, alla quale è allegata documentazione del Comune di Avellino, della Soprintendenza e del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali in merito alla esclusione dal vincolo paesaggistico dell'area interessata dall'intervento, documentazione, peraltro, già pervenuta, per conoscenza, dal Comune di Avellino, prot. n. 21128 del 25/03/2016, acquisita in data 01/04/2016, al n. 225126;
- g) con nota del 13/07/2016, n. 476217, questa UOD ha comunicato ad Irpiniambiente S.p.a. ed agli Enti interessati che la successiva seduta della Conferenza dei Servizi sarebbe stata convocata in esito alla acquisizione del parere di compatibilità ambientale da parte della competente U.O.D. "Valutazioni Ambientali" - Napoli;
- h) con Decreto Dirigenziale n. 321 del 20/12/2016 l'Unità Operativa Dirigenziale Valutazioni Ambientali dell'allora Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ha espresso parere favorevole di valutazione di impatto ambientale, con prescrizioni, per la Variante Sostanziale dell'Impianto STIR di via Pianodardine, 82, Zona ASI, gestito dalla Società IRPIAMBIENTE S.p.a.;
- i) le prescrizioni di cui al suddetto Decreto Dirigenziale e le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 123 del 07/03/2017 hanno comportato la necessità di rielaborare il progetto a suo tempo presentato;
- j) in particolare è stato necessario valutare la dispersione in atmosfera delle emissioni provenienti dall'impianto allo scopo di individuare i Comuni i cui territori ne possono essere interessati, Enti, quindi, da integrare nella Conferenza dei servizi;

- k) nel contempo, con D.D. n. 99 del 16/11/2016 veniva approvato il Piano di Caratterizzazione Integrato ed il Documento di analisi di Rischio per il sito STIR , con la risultanza della contaminazione dello stesso, pur evidenziando che detta contaminazione non origina dall'impianto STIR;
- l) con successivo D.D. n. 72 del 23/11/2017 è stato approvato il Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza Operativa e Bonifica Localizzata del sito STIR nel quale si è preso anche atto del fatto che la Società Irpiniambiente S.p.a. ha presentato polizza fidejussoria quale cauzione sul 50% dell'importo stimato dei lavori (art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) emessa a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- m) con nota prot. n. 14722 del 29/11/2017, acquisita agli atti in pari data al protocollo generale n. 788540, la Società IRPINIAMBIENTE S.P.A. ha trasmesso il progetto di Modifica Sostanziale aggiornato sulla base delle disposizioni della Regione Campania, Delibera n. 123 del 07/03/2017 e delle prescrizioni di cui al citato Decreto n. 123 del 20/12/2016;
- n) la modifica sostanziale a suo tempo proposta, come da documentazione prodotta, nell'ambito dell'adeguamento alle nuove tecnologie ed alle BAT esistenti, dell'ottimizzazione del ciclo lavorativo e dell'ammodernamento dell'impianto, aveva previsto la riformulazione impiantistica al fine di massimizzare il recupero di materia ed ottenere la produzione di CSS, con lavorazione, ai fini della loro valorizzazione, di rifiuti urbani non differenziati e speciali non pericolosi per un totale di 120.000 t/a, stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non per 60.000 t/a, stoccaggio di rifiuti biodegradabili (Codici CER 200108 e 200201) per 20.000 t/a; la quantità complessiva di rifiuti da trattare o stoccare prevista era di 200.000 t/a;
- o) che, pur essendo il procedimento di che trattasi antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 30/06/2016, n. 127, la rimodulazione progettuale complessiva sopravvenuta ne ha determinato un procedimento ex novo e pertanto sottoposto alla disciplina riformata della Conferenza dei Servizi di cui al sopracitato D.Lgs. 127/2016;
- p) che era stata, conseguentemente, indetta e convocata per il giorno 10/01/2018 nuova Conferenza di Servizi, considerata la particolare complessità della determinazione da assumere, integrando gli Enti interessati con i Comuni di Atripalda, Manocalzati, Montefredane e Grottolella, come da elaborato tecnico relativo alla dispersione in atmosfera a firma del dott. Francesco Dal Poggetto, nonchè le Associazioni ed i Comitati già intervenuti nella Conferenza dei servizi del 14/09/2017 relativa alla approvazione del Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza Operativa e Bonifica localizzata del sito "STIR", come da D.D. n. 72 del 23/11/2017;
- q) nel corso della suddetta Conferenza dei Servizi (10/01/2018), è stato acquisito nulla osta del Consorzio ASI prot. n. 127 del 10/01/2018, acquisito agli atti al prot. n. 18566 in pari data, nonchè parere favorevole allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura dell'ATO1 Calore Irpino prot n. 234 del 10/01/2018, acquisito agli atti in pari data al prot. n. 18551, su conforme nulla osta di accettabilità dello scarico da parte dell'Alto Calore Servizi S.p.A., come da verbale trasmesso a tutti i soggetti invitati e/o intervenuti con nota prot. n. 23733 del 12/01/2018;
- r) all'attenzione dei lavori della suddetta Conferenza dei Servizi è stata anche portata la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. U. 000067 del 03/01/2018, acquisita agli atti in pari data al n. 4874, con la quale, si comunicava l'approvazione del progetto e che, per l'autorizzazione all'esercizio con la modifica sostanziale proposta, si sarebbe dovuto completare l'iter procedurale previsto dall'art. 4 del DPR 151/2011 con la presentazione della SCIA Antincendio e successivo sopralluogo da effettuarsi da parte di personale tecnico" del suddetto Comando. Nel corso della stessa erano stati richiesti chiarimenti ed integrazioni sia sulla base del Rapporto Tecnico Istruttorio della Prof.ssa Maria Laura Mastellone, della Seconda Università degli Studi della Campania, che dall'Ufficio procedente, dal Comune di Avellino, dalla Provincia di Avellino, dall'ASL Avellino e dalla Soprintendenza;

- s) con note prot. n. 2372 del 02/03/2018 e n. 2682 del 09/03/2018 acquisite al protocollo generale rispettivamente al n. 141879 del 02/03/2018 ed al n. 161451 del 12/03/2018 la Società IRPINIAMBIENTE S.P.A. ha trasmesso la documentazione richiesta nel corso della suddetta Conferenza dei Servizi, rimodulando, in diminuzione, i quantitativi di rifiuti in ingresso da sottoporre a trattamento e/o stoccaggio e prevedendo per la Linea 1 (selezione e produzione CSS 77.530 t/a, per la Linea 2 (stoccaggio e trattamento ingombranti) 3.000 t/a, per la Linea 3 (solo stoccaggio) 13.488 t/a di rifiuti non pericolosi, 482 t/a di rifiuti pericolosi e 20.000 t/a di rifiuti biodegradabili (Cer 20.01.08, 20.02.01, 20.03.02); la quantità complessiva di rifiuti da trattare o stoccare prevista veniva, quindi, ridotta a 114.500 t/a;
- t) conseguentemente, con nota prot. n. 163862 del 12/03/2018 veniva convocata una nuova seduta di Conferenza dei Servizi alla quale venivano invitati oltre ai soggetti di cui alla Conferenza del 10/01/2018, anche il Comitato di Tutela del Fiume Calore, come da richiesta acquisita al protocollo generale n. 16632 del 10/01/2018, nonché la Struttura Regionale di STAFF-Tecnico Amministrativo-Valutazioni Ambientali 501792 in ragione del fatto che con il succitato Decreto Dirigenziale n. 321 del 20/12/2016 è stato espresso parere favorevole, con prescrizioni, di compatibilità ambientale sul progetto di variante sostanziale dell'Impianto STIR sito nel Comune di Avellino, alla località Pianodardine, 82, oggetto della Conferenza dei servizi. Tuttavia, la Società proponente, come sopra riportato, in applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 123 del 07/03/2017, che ha programmato la realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica, da raccolta differenziata dei rifiuti speciali e liquidi in impianti da realizzarsi, per la provincia di Avellino, nei comuni di Chianche e Teora, ha eliminato dalla previsione progettuale l'impianto di compostaggio, realizzando in sostituzione il solo sito di trasferta di detti rifiuti, comunque con riduzione complessiva dei quantitativi trattati nell'impianto rispetto a quelli del progetto sottoposto a VIA. Pur ritenendo questa U.O.D. che le modifiche al progetto in esame, rispetto alle previsioni di quello sottoposto a VIA, non siano tali da determinare modifiche sostanziali (punto n. 2 del D.D. VIA n. 321 del 20/12/2016) che, come definite all'art. 5, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., producano effetti negativi e significativi sull'ambiente, tuttavia si è rimesso alla suddetta Struttura, quale "autorità competente VIA" la valutazione delle modifiche effettuate, anche al fine di dettare eventuali ulteriori prescrizioni;
- u) nel corso della conclusiva Conferenza dei Servizi del 09/04/2018 il Presidente ha preliminarmente precisato che, in applicazione della Sentenza del TAR Lazio n. 11452 del 20/11/2017, la quale annulla, considerandolo illegittimo, il D.M. Ambiente n. 272/2014 che dettava norme in ordine alla modalità di redazione, la tempistica ed i contenuti minimi della relazione di riferimento, individuando i presupposti dell'obbligo di presentazione, non sarebbe stata valutata la documentazione relativa alla "Verifica della relazione di riferimento" in attesa che siano emanate le relative norme sostitutive e che, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, trattandosi di modifica sostanziale con contestuale aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2, si sarebbe proceduto, in caso di esito positivo, al rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, conformemente alla Guida Regionale A.I.A. approvata con Decreto Dirigenziale del Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema n. 925 del 06/12/2016, lettera E, punti 4) e 6);
- v) alla stessa hanno partecipato la Società, i rappresentanti della U.O.D. di Avellino, il rappresentante dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", l'ARPAC, Dipartimento di Avellino, l'ASL Avellino, la Provincia di Avellino, i Comuni di Avellino, Atripalda, Manocalzati e Montefredane, l'ATO Rifiuti di Avellino, mentre sono risultati assenti, benchè regolarmente invitati, il Comune di Grottolella, l'Autorità di Bacino dell'Italia Meridionale, l'Ufficio Staff-Tecnico Amministrativo-Valutazioni Ambientali 50 17 92, l'U.O.D. 50 07 10 Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ufficio Territoriale di Avellino, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino; l'ATO1 Calore Irpino, il Consorzio ASI di Avellino, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco,

che non hanno partecipato, avevano già fatto pervenire le loro determinazioni, portate all'esame della Conferenza dei Servizi del 10/01/2018;

- w) agli atti della Conferenza del 09/04/2018 è stata, tra l'altro, consegnata, dalla Società Irpiniambiente S.p.a., la nota prot. n. 3791 del 09/04/2018, allegata al relativo verbale, che riporta le attività a tale data poste in essere allo scopo di realizzare le opere di messa in sicurezza e bonifica del sito di cui al succitato D.D. n. 72 del 23/11/2017;

CONSTATATO che nel corso della seduta si è preso atto:

- α) delle prevalenti posizioni favorevoli espresse dalle amministrazioni partecipanti (Comune di Avellino, parere favorevole con prescrizioni; Comune di Atripalda, parere favorevole con prescrizioni; Comune di Montefredane ed ATO Rifiuti Avellino, parere favorevole con prescrizioni; Comune di Manocalzati, parere contrario; Provincia di Avellino, parere favorevole con prescrizione; ARPAC, Dipartimento di Avellino, parere favorevole con prescrizioni; ASL Avellino, parere favorevole con prescrizioni; ATO1 Calore Irpino, parere favorevole, nota prot. n. 234 del 10/01/20018, acquisito agli atti in pari data al prot. n. 18551; Consorzio ASI Avellino, nulla osta prot. n. 127 del 10/01/2018, acquisito agli atti al prot. n. 18566, pari data; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, nota prot. n. U. 0000067 del 03/01/2018, acquisita agli atti in pari data al n. 4874, con la quale, nel comunicare l'avvenuta approvazione del progetto di modifica, si precisava che per l'autorizzazione all'esercizio con la modifica sostanziale proposta "dovrà completarsi l'iter procedurale previsto dall'art. 4 del DPR 151/2011 con la presentazione della SCIA Antincendio e successivo sopralluogo da effettuarsi da parte di personale tecnico" del suddetto Comando;
- β) dell'assenso delle amministrazioni che non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione definitiva nel merito (Comune di Grottolella, Autorità di Bacino dell'Italia Meridionale, Ufficio Staff-Tecnico Amministrativo-Valutazioni Ambientali 50 17 92, U.O.D. 50 07 10 Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ufficio Territoriale di Avellino);

Alla luce di quanto sopra ed acquisita la valutazione istruttoria favorevole da parte della Prof.ssa Mastellone Maria Laura, dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, e del responsabile del procedimento, ascoltati i chiarimenti e le illustrazioni forniti dalla Società Irpiniambiente S.p.a., e la documentazione integrativa prodotta nella suddetta seduta, sono stati dichiarati chiusi, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/90 e s.m.i., i lavori della Conferenza dei Servizi con l'espressione del parere favorevole alla proposta di modifica sostanziale della OPCM n. 297 del 31/12/2009, con gli effetti di cui al successivo art. 14-quater, disponendone la trasmissione alle amministrazioni invitate e precisandosi che il Decreto autorizzativo sarebbe rimasto subordinato ai rilievi esperibili di cui all'art. 14-quinquies della L. 241/90 e s.m.i. ed alla presentazione della seguente documentazione:

1. previsione progettuale di una zona filtro alle porte in ingresso ed uscita del capannone nel quale vi è lo stoccaggio della frazione umida, separazione di questa zona dalla restante parte del capannone, installazione di un misuratore in continuo della depressione del capannone;
2. riportare nelle varie planimetrie i punti di campionamento, così come previsti nel PMC per tutte le matrici ambientali;
3. rimodulare gli elaborati e le schede al fine di adeguare il progetto a tutte le prescrizioni impartite in sede di Conferenza dei Servizi dagli enti intervenuti, con specifico riferimento:
 - a) Eliminare la previsione dello stoccaggio dei rifiuti pericolosi, pari a 482 t/a, con la conseguente fissazione a 114.018 tonnellate del quantitativo massimo annuo di rifiuti autorizzati, distinti per singolo codice CER;
 - b) La tavola progettuale "Allegato V" va riprodotta con maggiore dettaglio, individuando le aree da destinare allo stoccaggio per i singoli codici CER, sia per i

rifiuti in ingresso che per quelli in uscita (deposito temporaneo), sia per i rifiuti prodotti dall'attività (delimitandole per singolo codice CER); vanno, altresì, dettagliate le aree destinate alle MPS ed eventuale CSS combustibile;

c) Integrare il PMC prevedendo prove di tenuta annuali su ciascuna vasca/serbatoio che dovrà essere univocamente identificata (Tab. C18), monitorare i quantitativi di risorsa idrica recuperata dal trattamento dei reflui (Tab. C3), e prevedere una valutazione del rumore entro due mesi dall'avvio dell'esercizio dell'AIA modificata (Tab. C12);

4. La Polizza Fideiussoria n. 364353 trasmessa con nota prot. n. 5240 del 24/04/2012 ed acquisita al protocollo generale n. 324134 del 30/04/2012, della Elba assicurazioni S.p.a., con scadenza 30/03/2022, per l'importo di € 410.022,00, ai fini della emissione del Decreto, va riproposta con nuova scadenza sulla base dei tempi di valenza della nuova AIA e tenendo conto delle variazioni apportate alle quantità di rifiuti stoccati e/o oggetto di recupero, in conformità alla parte V della D.G.R. n. 386/2016, con la precisazione che la stessa dovrà, altresì, contenere la previsione di escussione da parte della Regione in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del D.Lgs. 152/2006;
5. documentazione di definizione del procedimento edilizio attivato presso il Comune di Avellino;

ed avrebbe contenuto, oltre alle prescrizioni di rito, anche le seguenti:

- Redigere, prima dell'avvio dell'esercizio dell'AIA modificata, un piano operativo di gestione ambientale dettagliato e provvedere alla formazione del personale addetto. Il monitoraggio della qualità dell'aria interna va esteso a parametri che indichino una possibile tossicità per gli operatori (carica microbica, concentrazione di ammoniacca) e l'efficacia dei sistemi di depurazione va monitorata per almeno sei mesi. Va compilato un registro degli eventi olfattivi segnalati o riscontrati direttamente da mettere in relazione con i parametri del giorno di riferimento. Per monitorare la temperatura dei cumuli da biostabilizzare va adottata una procedura che preveda l'analisi dell'indice di respirazione su un numero di campioni sufficiente a rappresentare il quantitativo di rifiuto totale potenzialmente non stabilizzato. La misura della temperatura dei cumuli deve essere continua, registrata ed ottenuta al centro del cumulo per 365 giorni all'anno;
- ad eccezione del CSS-Combustibile, qualora prodotto in conformità con quanto previsto dal D.M. n. 22 del 14/02/2013 e D.M. 20 marzo 2013, e conformemente a quanto riportato in relazione tecnica, la cessazione di rifiuto relativamente ad altre tipologie di Codici CER ammessi a recupero dovrà essere conforme all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, di cui alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018;
- si dovrà assicurare una tendenziale riduzione dei tempi di stoccaggio dei rifiuti organici, al fine di un'ulteriore riduzione dei composti gassosi maleodoranti;
- i lavori previsti, relativi alla modifica sostanziale presentata, dovranno essere compatibili con la sicurezza dei lavoratori e lo svolgimento ordinario dell'attività;
- in fase di realizzazione delle nuove opere, nel caso esse interferiscano con il Piano di Monitoraggio e Controllo previsto, si dovrà provvedere alla redazione di un Piano di Monitoraggio di cantiere;
- occorre che gli spogliatoi ed i bagni siano distinti per sesso con la realizzazione di servizi per disabili, con abbattimento delle barriere architettoniche;
- all'interno dei capannoni, per la movimentazione dei rifiuti non potranno essere utilizzati motori a scoppio, ma solo elettrici;
- il Documento di valutazione del rischio dovrà tener conto del rischio relativo alle esalazioni nelle diverse fasi del ciclo di trattamento dei rifiuti;

- completarsi l'iter procedurale previsto dall'art. 4 del DPR 151/2011 con la presentazione della SCIA Antincendio e successivo sopralluogo da effettuarsi da parte di personale tecnico" del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;
- acquisire presso l' Ufficio Difesa Suolo della Provincia di Avellino, competente per il Fiume Sabato, la concessione idraulica allo scarico in corpo idrico superficiale;
- ottemperare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della novella legislativa che sostituirà il D.M. Ambiente n. 272/2014, ritenuto illegittimo dal TAR Lazio, agli adempimenti relativi alla "relazione di riferimento" ovvero alla esclusione dalla redazione e presentazione della stessa;
- le attività di gestione rifiuti di cui alla modifica sostanziale presentata, connesse a singoli interventi (di cui andrà comunicato l'avvio ed ultimazione dei lavori alla U.O.D. procedente, all'Arpac AV ed al Comune di Avellino), potranno essere intraprese solo a completamento delle infrastrutture previste e previa formale comunicazione di avvio delle stesse;
- condividere i dati del monitoraggio in tempo reale, anche sul sito web del Comune di Avellino e installare anche un monitor di questi dati nel Comune di Avellino;

CONSIDERATO che:

- dalla nota della Società Irpiniambiente S.p.a. del 01/07/2016, prot. n. 7790, acquisita agli atti in data 04/07/2016, prot. n. 450781, emerge che l'area oggetto di intervento è esclusa dal vincolo paesaggistico, come dalla documentazione alla stessa allegata, del Comune di Avellino, della Soprintendenza e del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali e che, tuttavia, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, invitata alle sedute della Conferenza dei Servizi, non ha fatto pervenire alcuna definitiva comunicazione in merito;
- con nota prot. n. 279049 del 02/05/2018 l'Ufficio Staff-Tecnico Amministrativo-Valutazioni Ambientali 50 17 92 ha concordato che l'eliminazione dell'impianto di compostaggio e dello stoccaggio dei rifiuti pericolosi e la realizzazione del solo sito di trasferimento, con una riduzione complessiva dei quantitativi trattati nell'impianto rispetto a quelli previsti per il progetto sottoposto a VIA, non costituiscono modifiche che possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che, pertanto, il progetto, come modificato in sede di Conferenza dei servizi, non deve essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA;
- con nota prot. n.5290 del 16/05/2018, acquisita agli atti in pari data al n. 3144055 la Società Irpiniambiente S.p.a. ha prodotto la documentazione integrativa e quella relativa alle modifiche progettuali di cui alla Conferenza dei Servizi del 09/04/2018;
- dall'esame della suddetta documentazione tecnica si è rilevata la previsione progettuale di una zona filtro sull'accesso al capannone di stoccaggio della frazione organica, con doppia porta, nonché la separazione della zona di stoccaggio dell'umido dal resto del capannone e l'installazione di un misuratore in continuo della depressione del capannone;
- nella tavola "Allegato PMC/A" è riportata l'ubicazione dei punti di campionamento previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo per tutte le matrici ambientali;
- sono stati rimodulati gli elaborati e le schede al fine di adeguare il progetto a tutte le prescrizioni impartite in sede di Conferenza dei Servizi dagli enti intervenuti, con specifico riferimento:
 - a) Eliminare la previsione dello stoccaggio dei rifiuti pericolosi, pari a 482 t/a, con la conseguente fissazione a 114.018 tonnellate del quantitativo massimo annuo di rifiuti autorizzati, distinti per singolo codice CER;
 - b) La tavola progettuale "Allegato V" è stata riprodotta con maggiore dettaglio (Tavole "Allegato V", "Allegato V/a", "Allegato V/b", individuando le aree da destinare allo stoccaggio per i singoli codici CER, sia per i rifiuti in ingresso che per quelli in uscita

(deposito temporaneo), sia per i rifiuti prodotti dall'attività, dettagliando, altresì, le aree destinate alle MPS ed eventuale CSS combustibile;

c) E' stato integrato il PMC prevedendo sia prove di tenuta annuali su ciascuna vasca o serbatoio, da identificare univocamente mediante sigla (Tab. C18), sia il monitoraggio annuale dei quantitativi di risorsa idrica recuperata dal trattamento dei reflui (Tab. C3), sia una valutazione del rumore entro due mesi dall'avvio dell'esercizio dell'AIA modificata (Tab. C12);

- alla suddetta documentazione risulta allegato anche un documento "Valutazione del rischio, ai sensi del D.Lgs. 81/08, inerente l'uso di motori a scoppio all'interno dei capannoni già destinati alla movimentazione di rifiuti", a firma dell'ing. Carmine Iandolo, che, con riferimento alla prescrizione impartita dall'ASL Avellino di utilizzo esclusivo di motori elettrici per la movimentazione dei rifiuti all'interno dei capannoni, rappresenta che sul mercato non sono reperibili, allo stato attuale della tecnologia "VERDE", macchine operatrici (pale meccaniche) di portata e dimensioni necessarie alle lavorazioni e movimentazioni da effettuare presso lo STIR dotate di motori esclusivamente elettrici e che comunque, le motopale verso le quali la società Irpiniambiente si è orientata hanno caratteristiche tali da non comportare alcun ulteriore rischio specifico per gli operatori, in considerazione dei sistemi antinquinamento di cui sono dotate ed anche in relazione al fatto che, come relazionato, il valore TLV (Threshold Limit Value) ovvero "valore limite di soglia" delle concentrazioni ambientali di sostanze chimiche aerodisperse non può essere superato per le effettive concentrazioni di gas di scarico;
- che la società Irpiniambiente, con nota del 17/05/2018, prot. n.5336 , acquisita agli atti di questa U.O.D. in pari data al prot. n. 316284, ha presentato Appendice 1 alla Polizza 36353 della Elba Assicurazioni S.p.a., Agenzia CAAR – Genova, cod. 030, Prov. GE, Sub. 28, debitamente autenticata dal Notaio Dott. Claudio Caruso, con scadenza 20/04/2028 (maggiorata di un anno) e per l'importo garantito di € 400.365,00 (euroquattrocentomilatrecentosessantacinque/00), emessa a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con le modalità di cui alla Parte V, ALL. 1 della D.G.R. 386/2016;
- che la suddetta società Irpiniambiente, con nota del 18/05/2018, prot. n.5421 , acquisita agli atti di questa U.O.D. in data 21/05/2018 al prot. n. 322545, ha comunicato, in merito alla documentazione di definizione del procedimento edilizio attivato presso il Comune di Avellino, che l'istruttoria da parte del responsabile del procedimento è in itinere e che la documentazione definitiva del procedimento edilizio sarà trasmessa appena disponibile;
- con note prot. n. 5605 del 23/05/2018 e n. 5833 del 29/05/2018, acquisite agli atti in data 24/05/2018 al n. 332012 ed al n. 342197 del 29/05/2018 ha ritrasmeso la pag. 59 della relazione tecnica (RT) che riportava un errore materiale nella individuazione delle aree destinate ai Codici CER 19 12 12 e 19 12 10, come da Tavola Allegato V/b ed una rettifica alla scheda L1, in uno al CD contenente tutta la documentazione tecnica in formato digitale; l'ultima nota contiene anche una precisazione in ordine alla operatività nei capannoni delle motopale dotate di certificazione per emissioni allo scarico conformi allo standard europeo "Stage IV", prevedendo per esse un termine massimo di 30 mesi;

RITENUTO

che, sulla base delle risultanze istruttorie, dei pareri favorevoli espressi sopra riportati, della documentazione prodotta da Irpiniambiente S.p.a., integrativa e/o aggiornata sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi, sussistono le condizioni per procedere all'approvazione della proposta di modifica sostanziale della OPCM n. 297 del 31/12/2009, per l'impianto STIR sito in Avellino alla loc. Pianodardine, 82, gestito dalla Società Irpiniambiente S.p.a. e che, trattandosi di modifica sostanziale con contestuale aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2, di procedere, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, al rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, conformemente alla Guida Regionale A.I.A.

approvata con Decreto Dirigenziale del Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema n. 925 del 06/12/2016, lettera E, punti 4) e 6);

VISTI:

- Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.M. 24/04/08, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.lgs. 59/2005, vigente fino alla data di emanazione del D.M. di cui all'art. 33, comma 3bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la convenzione stipulata tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" - che fornisce assistenza tecnica a questa U.O.D.- nelle istruttorie delle pratiche AIA e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema rinnovata dapprima con D.D. n. 866 del 05/11/2015 e poi con D.D. n. 508 del 18/10/2017;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 99/2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Ing. Angelo Imbriale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 340209 del 28/05/2018 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento), nonché dell'istruttoria compiuta dalla Prof.ssa Maria Laura Mastellone, dell'Università degli Studi della Campania, "Luigi Vanvitelli",

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di:

- 1 RILASCIARE**, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., titolo III bis, art. 29- nonies, trattandosi di modifica sostanziale con contestuale aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi nelle Conferenze di Servizi del 10/01/2018 e del 09/04/2018, alla Società Irpiniambiente S.p.a., sede legale Piazza Libertà, 1, 83100 Avellino, nella figura del Legale Rappresentante dott. Nicola Boccalone, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'attività IPPC 5.3, lettera b) dell' All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06, ovvero "il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 75 Mg al giorno, **nello specifico con capacità massima di trattamento pari a 80.530 t/a, oltre a 33.488 t/a di rifiuti soggetti al solo stoccaggio, per un quantitativo complessivo pari a 114.018 t/a**; detto esercizio era già autorizzato in AIA con OPCM n. n. 297 del 31/12/2009 e successivo D.D. n. 225 del 05/12/2011 di approvazione di modifica non sostanziale.
- 2 PRECISARE** che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto, comprensivo di tutte le integrazioni e precisazioni richieste nell'iter procedimentale, presentato dalla Società Irpiniambiente S.p.a. ed acquisito agli atti in data 29/11/2017, prot. n. 788540, in data 02/03/2018, prot. n. 141879 ed in data 13/03/2018, prot. n. 161451, ed integrato e/o aggiornato in data 16/05/2018, prot. n. 314405, in data 24/05/2018, prot. n. 332012 ed in data 29/05/2018, prot. n. 342197, in esito alla conferenza dei servizi del 09/04/2018, composto dai seguenti elaborati
 - elaborato RT - Relazione tecnica (rev. 09/05/2018);
 - " 1. agr – Relazione tecnica agronomica e relativa integrazione;
 - " RT_int_01: Relazione integrativa a seguito Cds 12/01/2016 (Rev. 23 Nov. 2017);
 - " RT_int_02 datata 08 marzo 2018;

- " Valutazione della dispersione in atmosfera delle emissioni odorigene provenienti dall'impianto STIR - sito in Località Pianodardine PMC (prot. n. 141879 del 02/03/2018);
- " RT_CRP – Relazione tecnica allegata al cronoprogramma (rev. 09 Mag. 2018);
- " CRP Cronoprogramma degli interventi (rev. 23/Nov. 2017);
- " PMC – Piano di monitoraggio e controllo (rev. 09 Mag. 2018);
- " SNT – Sintesi non tecnica (rev. 09 Mag. 2018);
- " Valutazione del rischio, ai sensi del D.Lgs. 81/08, inerente l'uso di motori a scoppio all'interno dei canannoni già destinati alla movimentazione di rifiuti";
- " RT_IMP.A. Relazione previsionale di impatto acustico ambientale dat. Nov. 2017;
- " SCH – Schede tecniche (Rev. 23 Nov. 2017 per le schede B, H, M, N, O;
- " SCH_agg – Schede Tecniche (Rev. 23 Feb. 2018 per le schede A, D, G, L);
- " SCH – Aggiornamneto schede C-E-I-O-INT4 (Rev. 09 Mag. 2018 per le schede C, E, I, O, INT4);
- " SCHEDE E bis: Documento descrittivo e proposta di documneto prescrittivo con applicazioni BAT;
- " PRA: Piano di Ripristino Ambientale (Rev. 23 Nov. 2017);
- " Relazione tecnica ipotesi impianto di finissaggio e recupero reflui tecnologici;
- " Relazione geologica , idrologica, idrogeologica e analisi di dispersione della contaminazione con relative tavole GeO1, GEO2, GEO3, GEO4, GEO5, GEO5, GEOe, GEO7
- Allegato P,Q,R,Z: CTR 1:10.000, Stralcio mappa catastale, Stralcio PUC, Stralcio Piano di Zonizzazione acustica (Rev. 23 Nov. 2017);
- Allegato X: Schema grafico captazioni (Rev. 23 Feb. 2018);
- Allegato V: Planimetria generale con lay-out, aree di stoccaggio e materie prime (rev. 09 Mag. 2018);
- Allegato V/a: Planimetria generale con lay-out, aree di stoccaggio rifiuti in ingresso (Rev. 09 Mag. 2018) ;
- Allegato V/b: Planimetria generale con lay-out, aree di stoccaggio rifiuti in uscita e materie prime secondarie (Rev. 09 mag. 2018);
- Allegato V.1: Planimetria generale con individuazione del cronoprogramma degli interventi (Rev, del 09 Mag. 2018);
- Allegato S: Planimetria generale del complesso con individuazione delle linee lavorative (dat. 09 Mag. 2018);
- Allegato S-1: Dettaglio pavimnetazione capannone MVS ((prot. n. 788540 del 29/11/2017);
- Allegato S – 2: Planimetria generale con schema della viabilità interna di conferimento (dat. 09 Mag. 2018);
- Allegato T: Planimetria generale con schema della reti fognarie e dell'approvvigionamneto idrico (dat. 09 Mag. 2018);
- Allegato W: Planimetria generale con schema di convogliamento delle emissioni in atmosfera (dat. 09 Mag. 2018);
- Allegato PMC/A:Planimetria generale con individuazione dei punti di campionamento relativi al PMC (Rev. 09 Mag. 2018);

3 VINCOLARE la presente autorizzazione all'obbligo del rispetto di tutte le condizioni riportate negli atti allegati al presente provvedimento di seguito indicati:

- Allegato 1: Piano di Monitoraggio e Controllo (Rev. 09 Mag. 2018);
- Allegato 2: Emissioni in atmosfera (Schela L, rev. 23 Feb. 2018) con prescrizioni;
- Allegato 3: Scheda I: Rifiuti (Rev. 09 Mag. 2018) con precrizioni;
- Allegato 4: Scheda H: Scarichi idrici, rev. 23 Nov. 2017, con prescrizioni;
- Allegato 5: RT: Relazione Tecnica (Rev. 09 Mag. 2018);

4 RICHIAMARE espressamente il parere del supporto tecnico-scientifico, nella persona della Prof.ssa Maria Laura Mastellone, consegnato agli atti della Conferenza dei Servizi del 09/04/2018 ed acquisito al protocollo generale n. 228747 in pari data, che sul progetto esprime il seguente giudizio finale:

"Viste le risposte ai quesiti postie la revisione dei documenti, il giudizio di conformità alle BAT di

settore è positivo. La domanda di variante sostanziale può essere accolta purchè le prescrizioni individuate siano inserite nel decreto in uno con il piano degli adeguamenti”;

5 FARE OBBLIGO, altresì, alla Società Irpiniambiente S.p.a., di osservare le seguenti ulteriori prescrizioni, sulla base degli esiti e dei pareri espressi nella Conferenza dei servizi:

- Redigere, prima dell'avvio dell'esercizio dell'AIA modificata, un piano operativo di gestione ambientale dettagliato e provvedere alla formazione del personale addetto. Il monitoraggio della qualità dell'aria interna va esteso a parametri che indichino una possibile tossicità per gli operatori (carica microbica, concentrazione di ammoniaca); l'efficacia dei sistemi di depurazione va monitorata per almeno sei mesi. Va compilato un registro degli eventi olfattivi segnalati o riscontrati direttamente da mettere in relazione con i parametri del giorno di riferimento. Per monitorare la temperatura dei cumuli da biostabilizzare va adottata una procedura che preveda l'analisi dell'indice di respirazione su un numero di campioni sufficiente a rappresentare il quantitativo di rifiuto totale potenzialmente non stabilizzato. La misura della temperatura dei cumuli deve essere continua, registrata ed ottenuta al centro del cumulo per 365 giorni all'anno;

- ad eccezione del CSS-Combustibile, qualora prodotto in conformità con quanto previsto dal D.M. n. 22 del 14/02/2013 e D.M. 20 marzo 2013, e conformemente a quanto riportato in relazione tecnica, la cessazione di rifiuto relativamente ad altre tipologie di Codici CER ammessi a recupero dovrà essere conforme all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, di cui alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28/02/2018;

- si dovrà assicurare una tendenziale riduzione dei tempi di stoccaggio dei rifiuti organici, al fine di un'ulteriore riduzione dei composti gassosi maleodoranti;

- i lavori previsti, relativi alla modifica sostanziale presentata, dovranno essere compatibili con la sicurezza dei lavoratori e lo svolgimento ordinario dell'attività;

- in fase di realizzazione delle nuove opere, nel caso esse interferiscano con il Piano di Monitoraggio e Controllo previsto, si dovrà provvedere alla redazione di un Piano di Monitoraggio di cantiere;

- occorre che gli spogliatoi ed i bagni siano distinti per sesso con la realizzazione di servizi per disabili e con abbattimento delle barriere architettoniche;

- Visto quanto dichiarato dall'ing. Carmine Iandolo, della Società Irpiniambiente S.p.a. nell'elaborato "Valutazione del rischio, ai sensi del D.Lgs. 81/08, inerente l'uso di motori a scoppio all'interno dei capannoni già destinati alla movimentazione di rifiuti", circa la mancata reperibilità sul mercato, allo stato attuale della tecnologia "VERDE", di macchine operatrici (pale meccaniche) di portata e dimensioni necessarie alle lavorazioni e movimentazioni da effettuare presso lo STIR dotate di motori esclusivamente elettrici e considerato che, comunque, le motopale previste hanno caratteristiche tali da non comportare alcun ulteriore rischio specifico per gli operatori, in considerazione dei sistemi antinquinamento di cui sono dotate ed anche in relazione al fatto che, come relazionato, il valore TLV (Threshold Limit Value) ovvero "valore limite di soglia" delle concentrazioni ambientali di sostanze chimiche aerodisperse non può essere superato per le effettive concentrazioni di gas di scarico, si fa obbligo ad Irpiniambiente S.p.a, come da nota prot. n.5833 del 29/05/2018, acquisita agli atti in pari data al n. 342197, che le motopale con certificazione per emissioni allo scarico conformi allo standard europeo "Stage IV", come da perizia a firma dell'ing. Carmine Iandolo agli atti, siano operative nei capannoni dell'impianto entro 30 mesi dal presente provvedimento e che, qualora vengano immesse sul mercato motopale idonee all'attività di movimentazione da svolgere dotate di motore elettrico, a provvedere alla sostituzione di quelle esistenti con quelle di nuova tecnologia entro 24 mesi;

- il Documento di valutazione del rischio dovrà tener conto del rischio relativo alle esalazioni nelle diverse fasi del ciclo di trattamento dei rifiuti.

- completarsi l'iter procedurale previsto dall'art. 4 del DPR 151/2011 con la presentazione della SCIA Antincendio e successivo sopralluogo da effettuarsi da parte di personale tecnico" del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;

- acquisire presso l' Ufficio Difesa Suolo della Provincia di Avellino, competente per il Fiume Sabato, la concessione idraulica allo scarico in corpo idrico superficiale;

- ottemperare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della novella legislativa che sostituirà il D.M. Ambiente n. 272/2014, ritenuto illegittimo dal TAR Lazio, agli adempimenti relativi alla "relazione di riferimento" ovvero alla esclusione dalla redazione e presentazione della stessa;

- le attività di gestione rifiuti di cui alla modifica sostanziale presentata, connesse a singoli interventi (di cui andrà comunicato l'avvio ed ultimazione dei lavori alla U.O.D. procedente, all'Arpac AV ed al Comune di Avellino), **potranno essere intraprese solo ad avvenuta acquisizione del permesso a costruire richiesto al Comune di Avellino o comunque di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità previsti dalla normativa vigente** e conseguente completamento delle infrastrutture previste, ivi compresa la piantumazione del doppio filare di piante lungo il perimetro dell'impianto, come da "Relazione tecnico-agronomica a firma del dott. Agr. Vincenzo Gennarelli e previa formale comunicazione di avvio delle stesse, ai sensi dell'art. 29 – decies, comma 1, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- condividere i dati del monitoraggio in tempo reale, anche sul sito web del Comune di Avellino e installare anche un monitor di questi dati nella sede Municipale di Avellino;

6. DI STABILIRE che:

- per la realizzazione delle opere previste in progetto ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla Autorizzazione Integrata Ambientale, che i lavori siano effettuati con le modalità e la tempistica di cui al cronoprogramma presentato, e comunque ultimati entro 36 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento trasmettendo, ad ultimazione degli stessi, perizia giurata da tecnico abilitato attestante la loro ultimazione e la conformità con il progetto approvato;

- la scadenza della presente autorizzazione è fissata al 20/04/2028, data di scadenza della polizza fidejussoria presentata;

- il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lettera a e comma 9 del d.lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/06;

- fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, è fatto obbligo di provvedere ad uno specifico controllo entro il 31/12/2022 per le acque sotterranee ed entro il 31/12/2024 per il suolo;

- la ditta trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, al Dipartimento ARPAC ed al Comune di Avellino, le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità nello stesso riportata;

- entro il trenta aprile di ogni anno la società Irpiniambiente S.p.a. è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, le risultanze del Piano di Monitoraggio relative all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;

- entro il trenta aprile di ogni anno la società Irpiniambiente S.p.a. invii, per la validazione, ai sensi dell'art. 4 del DPR 11 luglio 2011, n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9, paragrafo 2, del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);

- la Ditta è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell' ARPAC, pena la decadenza dell'autorizzazione, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. 6.03.2017 n. 58, come segue:

a) prima della comunicazione prevista dall'art. 29 - decies , comma 1, D.Lgs. 152/06, allegando alla stessa la relativa quietanza per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun anno successivo per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo competente (ARPAC);

- l'ARPAC, Dipartimento di Avellino, effettui i controlli con la cadenza definita nel calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 11bis ed 11 ter del d.Lgs. 152/06. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale di visita in loco;

- ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazione in materia ambientale rilevante, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,

comunicherà tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;

- il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, un piano di dismissione dell'intero impianto IPPC prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere a), b), c), d), e) del d.Lgs. 152/06 e se del caso, delle attività di bonifica, così come previste dalla Parte IV, D.Lgs. 152/06;

7 imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

8 copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti per le emissioni, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, nonché pubblicati sull'apposito sito web istituzionale;

9 in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, procederà all'applicazione di quanto riportato all'art. 29-decies, comma 9, D. Lgs. 152/06;

10 la presente Autorizzazione non esonera la Ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità previsti dalla normativa vigente, per l'autorizzazione e l'esercizio dell'attività in questione;

11 di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite di inquinamento acustico;

12 la presente Autorizzazione perderà di efficacia in caso di esito positivo per la certificazione antimafia richiesta con prot. n. PR_AVUTG_Ingresso_0017316_20180413;

13 di notificare il presente provvedimento alla Società Irpiniambiente S.p.a, sede legale in Avellino, Piazza libertà 1;

14 di inviare il presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni di Avellino, Atripalda, Grottolella, Manocalzati, Montefredane, alla Provincia di Avellino, all'ARPAC, Dipartimento Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino, all'ATO 1 Calore Irpino, all'ATO Rifiuti Avellino, al Consorzio ASI di Avellino, all'Autorità di Bacino Nazionale dell'Italia Meridionale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, allo STAFF- Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali 50 17 92, alla U.O.D. 50 07 10 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di Avellino, all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino;

15 di inoltrarlo, in uno ai relativi allegati, per via telematica alla Segreteria della Giunta, nonché disporre la pubblicazione nell'apposita sezione della " Casa di vetro" del sito web regionale;

16 di specificare espressamente che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Antonello Barretta